

Appalto per la Fornitura di energia elettrica e servizi associati a gestori di servizi nell'anno 2015 – CIG 5831976AD5.

*A cura del Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Oscar Galli*

## Sommario

Richiesta di chiarimenti del 04/07/2014.....	2
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 04/07/2014 11:02.....	2
Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 16/07/2014.....	2
Richiesta di chiarimenti del 14/07/2014.....	3
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 14/07/2014 15:39.....	3
Punto 1.....	3
Punto 2.....	3
Punto 3.....	3
Punto 4.....	3
Punto 5.....	3
Punto 6.....	4
Punto 7.....	4
Punto 8.....	4
Punto 9.....	4
Punto 10.....	5
Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 16/07/2014.....	5
Punto 1.....	5
Punto 2.....	5
Punto 3.....	6
Punto 4.....	6
Punto 5.....	6
Punto 6.....	6
Punto 7.....	7
Punto 8.....	7
Punto 9.....	7
Punto 10.....	7
Responsabile del Procedimento – 16/07/2014.....	8
Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara.....	8

## **Richiesta di chiarimenti del 04/07/2014**

### **Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 04/07/2014 11:02**

Con riferimento al bando di gara in oggetto, vi chiedo gentilmente di poter ricevere il consumo annuo previsionale per il 2015 per singola azienda mandante.

### **Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 16/07/2014**

Dalle verifiche svolte risulta che i consumi annui previsionali relativi alle singole aziende mandanti non fanno parte della documentazione di gara, per cui non è possibile procedere alla trasmissione di tali dati.

## Richiesta di chiarimenti del 14/07/2014

### Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 14/07/2014 15:39

#### Punto 1

Relativamente alle modalità di invio dell'Allegato 5, si chiede di specificare cortesemente il formato di tale report (XLS, CSV TXT).

#### Punto 2

In riferimento alla gara di cui in oggetto, chiediamo gentilmente di conoscere l'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara.

#### Punto 3

In relazione a quanto indicato all'articolo 9 del Disciplinare di gara, chiediamo conferma che ciascun contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata.

#### Punto 4

L'articolo 5.01 dello Schema di contratto precisa che I prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari di base e dei prezzi unitari integrativi, dove per i primi alla lettera a) è indicato che essi sono pari al costo dell'energia elettrica - al netto delle perdite - ... ed alla totalità degli oneri tecnico - amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono oggetto dell'offerta di gara di cui alle premesse...

A tal proposito si rende necessario evidenziare che i suddetti oneri non possono essere quantificati già in fase di offerta, in quanto dipendono esclusivamente dalle richieste del Cliente. Pertanto, ai fini di una corretta formulazione del ribasso da offrire si chiede che tali oneri non vengano compresi nei prezzi offerti.

#### Punto 5

L'articolo 7.03 dello Schema di Contratto prevede che (...) Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese. Gli importi fatturati in ritardo rispetto alle suddette tempistiche dovranno essere chiaramente identificabili in fattura e saranno pagati in n.3 (tre) rate mensili costanti posticipate, senza l'applicazione di interessi e/o maggiorazioni. (...)

Si richiama l'attenzione sulla circostanza secondo la quale, l'eventuale ritardo nell'emissione della fattura, imputabile al Fornitore, non fa sorgere, in capo al cliente, il diritto a rateizzare il pagamento del corrispettivo. Pertanto, tale clausola, sembra non essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/02 s.m.i. sulla base del quale il termine di pagamento, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura.

## Punto 6

L'articolo 7.04 prevede che (...) I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D.L.vo n.231/2002 come modificato dal D.L.vo N.192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7. (...)

Tale clausola non è in linea con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. in forza del quale non è possibile sottoporre ad alcuna condizione il termine di pagamento del corrispettivo. Tanto meno, eventuali richieste di integrazioni e/o rettifiche delle fatture possono incidere sulla decorrenza del termine di pagamento. Si chiede pertanto di voler modificare l'articolo 7.04 al fine di renderlo conforme alla vigente normativa.

## Punto 7

L'articolo 8.01 prevede che (...) Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici. (...)

Si precisa che il fornitore non può essere considerato responsabile in caso di mancato o in esatto adempimento di obblighi che, per legge, devono essere compiute dal cliente.

Pertanto, si chiede di modificare tale articolo nella parte in cui prevede: (i) una esclusiva responsabilità del fornitore qualora quest'ultimo sia inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione, verso le autorità competenti, che la legge impone a carico di entrambe le parti; (ii) un diritto di manleva in favore del cliente.

## Punto 8

L'articolo 9.01 prevede che (...) La garanzia copre altresì gli eventuali maggiori costi, derivanti dall'eventuale sospensione unilaterale della fornitura da parte del Fornitore o a causa di mancate e/o incorrette comunicazioni da parte del Fornitore, sostenuti dal Cliente per assicurare la continuità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che - in gran parte dei casi- sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico. (...)

Si chiede di precisare che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera AEEG n. 04/08 s.m.i.

## Punto 9

L'articolo 13.02 prevede che (...) Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata nei seguenti casi: a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In

detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti; (...)

Tale clausola estende notevolmente i termini entro i quali il fornitore può risolvere il contratto di fornitura in caso di morosità del cliente. Infatti, si prevede un preavviso di 30 giorni solari successivo ad un ulteriore termine di 30 giorni lavorativi dalla diffida di pagamento.

Posto che la Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. prevede l'assegnazione al cliente di un termine pari a 15 giorni, si chiede di modificare tale clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

## Punto 10

L'articolo 13.03 prevede che (...) Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico come specificato al successivo Articolo 15. In tal caso saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 – fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.

Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede, in caso di risoluzione del contratto di fornitura, il pagamento, da parte del fornitore, di una somma, pari al 10%, a titolo di "spese generali".

L'eventuale danno, debitamente provato, dovrà essere pari alla differenza tra i costi sopportati dal cliente per comprare l'energia da un nuovo fornitore e gli importi che avrebbe pagato lo stesso cliente sulla base delle condizioni economiche previste con il provvedimento di aggiudicazione.

## Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 16/07/2014

### Punto 1

Le modalità di trasmissione dei dati in formato elettronico, relative al flusso informatico conforme all'Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1, non è precisato nella documentazione di gara per cui deve essere effettuato in conformità agli accordi che intercorrono fra Cliente e Fornitore all'atto della stipula del Contratto.

Ad ogni buon conto, a parere dello scrivente, è da ritenersi che una trasmissione del suddetto flusso dati all'interno di un tracciato record in formato XLSX, che abbia tutti i campi riportati in sequenza (come previsto dall'Allegato 5 – descrizione nella prima riga e dati nelle successive) possa essere facilmente convertito nei più diffusi formati di DB.

### Punto 2

L'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara è pari ad € 623,50 oltre IVA di legge.

### Punto 3

Al punto 9) - Condizioni generali del Disciplinare di Gara non risulta sia esplicitato che ciascun contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata. Le modalità di stipula dei Contratti di fornitura con le singole Aziende mandanti saranno quindi quelle in uso presso le stesse Aziende mandanti.

### Punto 4

L'incidenza della totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione di cui al punto 5.01 dello schema di contratto, entro il limite definito al punto 3.01 del medesimo schema di contratto, e riferita al valore dell'appalto - [punto II.2.1) del bando di gara] stimato in € 9.824.878,75 IVA esclusa - ed alla totalità delle utenze di cui all'Allegato 1, è stimata in misura inferiore allo 0,74 per mille dell'importo di Contratto, valore ritenuto trascurabile ai fini della formulazione dell'offerta; in relazione a ciò si confermano pertanto tutti i contenuti della documentazione di gara.

### Punto 5

Le previsioni inserite nel secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto sono riferite alle sole fatturazioni che, per motivi imputabili al Fornitore, dovessero essere emesse in difformità alle previsioni contrattuali contenute nel primo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto; tali fatture, proprio in conseguenza alle suddette difformità contrattuali imputabili al Fornitore (che impattano negativamente sul Cliente), comportano l'attivazione di differente procedura, come descritta.

La previsione di cui al secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto non può quindi ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Segnatamente, l'art.3 del D.Lgs. n.231/2002 esonera il debitore dal pagamento degli eventuali interessi per ritardato pagamento allorché l'omesso pagamento derivi da causa a lui non imputabile. Ebbene, l'eventuale errore e/o ritardo nella fatturazione da parte del Fornitore oltre i tempi contrattuali costituisce una causa produttiva di disservizi non imputabile al Cliente e richiede l'attivazione di una differente procedura da parte del medesimo Cliente, legittimando un allungamento dei tempi di pagamento e la sospensione del decorso degli interessi.

### Punto 6

Per analoghe ragioni a quelle illustrate in precedenza, la previsione di cui al punto 7.04 dello schema di contratto non è in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Ed invero, la decorrenza dei termini per effettuare il pagamento non può prescindere dalla necessità che il cliente/debitore sia messo in condizione di verificare -attraverso un riscontro analitico dei consumi fatturati- l'esattezza degli importi richiesti e quindi dalla completezza della documentazione. In tal senso la trasmissione dei dati nel formato richiesto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della fornitura, ciò anche in considerazione della natura delle Aziende mandanti che svolgono servizi di pubblica utilità.

## Punto 7

Quanto riportato nello schema di contratto, là dove nella parte finale del primo comma del punto 8.01 viene dichiarato lo stralcio degli "obblighi non delegabili posti a carico del Cliente", risponde in maniera esaustiva a quanto richiesto a punto (i).

La manleva di cui al secondo comma del punto 8.01 è quindi da intendersi riferita ad eventuali inadempimenti alle norme di legge in materia di servizi pubblici posti a carico del solo Fornitore.

Vengono pertanto qui integralmente confermati i contenuti del punto 8.01 dello schema di contratto.

## Punto 8

Non trattandosi di un quesito, bensì di una specifica contrattuale non prevista dalla documentazione di gara, la richiesta non può essere accolta. E' superfluo precisare che il Fornitore potrà esercitare, se del caso, tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento.

## Punto 9

Si conferma integralmente quanto riportato al punto 13.02 dello schema di contratto in quanto conforme alla normativa vigente, che prevede la possibilità di risoluzione del contratto da parte del fornitore con un termine di preavviso comunque non inferiore a 15 giorni solari, individuando così solo un termine minimo da rispettare.

## Punto 10

In relazione a quanto previsto al punto 13.03 dello schema di contratto si precisa che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Cliente in danno al Fornitore, la maggiorazione -applicata a titolo esclusivo di spese generali- risulta necessaria per la copertura dei soli maggiori costi generali sopportati dal cliente per provvedere all'acquisto dell'energia elettrica facendo sempre salvo l'eventuale risarcimento del danno.

## **Responsabile del Procedimento – 16/07/2014**

### **Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara**

La versione aggiornata delle comunicazioni relative alla procedura di gara è stata inserita fra la documentazione disponibile online al link <http://www.cispeltoscana.net/> dove è scaricabile anche il presente documento.